

Circolare n. 4/2017

Casazza, 17 luglio 2017

Spettabile Clientela
Loro Sedi

Oggetto: Le nuove prestazioni occasionali.

Gentile Cliente,

La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “**prestazioni occasionali**”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio (voucher).

Tali prestazioni occasionali sono divenute operative a partire dal 10 luglio 2017, a seguito emanazione della Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017.

Di seguito si indicano le principali caratteristiche, le modalità di utilizzo ed i relativi limiti, ad oggi previsti dalla Legge.

COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro** e ad un **impiego lavorativo non superiore a n. 280 ore**.

UTILIZZATORI INTERESSATI

Possono far ricorso alle prestazioni occasionali:

- le **persone fisiche, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa**, per attività quali:
 - **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - **insegnamento privato supplementare**;
- gli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le **imprese del settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;

- **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le **amministrazioni pubbliche**, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per **esigenze temporanee o eccezionali**.

In ogni caso, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato **da meno di sei mesi** un rapporto di **lavoro subordinato** o di **collaborazione coordinata e continuativa**.

È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una **piattaforma informatica gestita dall'INPS** e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, alla quale devono preventivamente **registrarsi** sia gli **utilizzatori** che i **prestatori di lavoro**.

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche (non nell'esercizio di attività d'impresa)

Qualora l'utilizzatore della prestazione occasionale sia una "**persona fisica**", non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**", finanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24. Il Libretto Famiglia contiene **titoli di pagamento**, di un **valore nominale pari a 10 euro lordi**, utilizzabili per compensare prestazioni di durata **non superiore a un'ora**, nelle attività viste in precedenza, ed è acquistabile anche presso gli uffici postali.

E' previsto l'obbligo di comunicare, **entro il terzo giorno del mese successivo** allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma telematica INPS o contact center, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione e la relativa durata.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), ivi comprese le amministrazioni pubbliche, si è in presenza di un **contratto di prestazione occasionale**.

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il preventivo versamento, tramite modello F24 o altri strumenti di pagamento elettronico previsti, delle somme necessarie al successivo pagamento di compensi ai lavoratori da parte dell'INPS, nonché all'assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali e costi di gestione del servizio. Tali somme saranno disponibili per remunerare prestazioni di lavoro occasionale, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

E' previsto l'**obbligo di inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa**, mediante la piattaforma telematica INPS o contact center, una **comunicazione** contenente i **dati identificativi** del prestatore, la misura del **compenso** pattuita, il **luogo** di svolgimento della prestazione, la **data e l'ora di inizio della prestazione**

lavorativa, il settore di impiego del prestatore ed altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche (non nell'esercizio di attività d'impresa)

I titoli di pagamento contenuti nel "Libretto Famiglia" hanno un valore nominale di **8 euro netti cadauno**, e sono utilizzabili per compensare prestazioni di **durata non superiore ad un'ora**. Inoltre, per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura di **1,65 euro**;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* in **0,25 euro**;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari a **0,10 euro** per ogni titolo.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto **10 euro lordi**, dei quali **8 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche nell'ambito di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una "**misura minima oraria**" del compenso pari a **9 euro netti**. Fanno **eccezione** le prestazioni svolte in **ambito agricolo**: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono poi interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura del **33%** del compenso erogato;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* nel **3,5%** del compenso erogato;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari all'**1%** del compenso.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali vale di fatto **12,375 euro lordi**, dei quali **9 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro, salvo diverse pattuizioni tra le parti, in aumento rispetto alla misura minima di 9 euro.

Inoltre, è previsto un **compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti)** per **prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative** nell'arco della giornata. Ciò comporta, pertanto, che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative, ovvero, in caso di durata inferiore, deve essere comunque corrisposto un compenso minimo pari a 36 euro netti.

PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'INPS, entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di svolgimento delle **prestazioni** lavorative occasionali, siano esse svolte nell'ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al **pagamento dei compensi** ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l'INPS provvede all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all'INAIL i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ALTRI ASPETTI NORMATIVI

La normativa prevede espressamente che i prestatori di lavoro occasionale abbiano diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.

Inoltre, nei confronti di tali prestatori, trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

REGIME SANZIONATORIO

La disciplina delle nuove prestazioni occasionali prevede anche alcune sanzioni, correlate a diversi illeciti che possono essere commessi ricorrendo a tale fattispecie.

Violazione degli obblighi di comunicazione preventiva

E' prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 **per ogni violazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione.

Utilizzo oltre i limiti

Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore, comporta la **trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**.

Violazione dell'ambito di applicazione

Qualora il ricorso alle prestazioni occasionali avvenga da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, da parte delle imprese agricole qualora i prestatori non siano quelli previsti dalla norma, da parte delle imprese edili e affini, o nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi, sarà applicabile la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 **per ogni violazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione stessa.

Trattandosi di una normativa di recente introduzione, ed essendovi conseguentemente ad oggi dei punti ancora poco chiari, per i quali si auspica un intervento chiarificatore da parte del Legislatore, lo Studio si riserva di fornire eventuali successivi aggiornamenti in merito.

Cordiali saluti.

Studio Ghitti & Associati